



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

PARERE

ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

in merito al disegno di legge recante *“Disposizione per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)”*

e

al disegno di legge recante *“Riforma della RAI e del servizio pubblico
radiotelevisivo”*

Inviato

al Presidente del Senato

alla Presidente della Camera dei Deputati

al Presidente del Consiglio dei Ministri

al Ministro dello Sviluppo Economico

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Rif. n. S2390

00198 Roma
Piazza G. Verdi, 6/a - Tel. 06858211

Sen. Pietro Grasso
Presidente del Senato
PEC: amministrazione@pec.senato.it

On. Laura Boldrini
Presidente della Camera dei Deputati
PEC: camera_protcentrale@certcamera.it

Dott. Matteo Renzi
Presidente del Consiglio dei Ministri
PEC: presidente@pec.governo.it

Dott.ssa Federica Guidi
Ministro dello Sviluppo Economico
PEC: segr.min@pec.mise.gov.it

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in base alle competenze conferite dall'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende rappresentare alcune considerazioni in merito agli aspetti concorrenziali concernenti il disegno di legge S2111 recante "*Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)*" e il disegno di legge S1880 recante "*Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo*".

L'introduzione di una nuova modalità di raccolta del canone di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, come proposto dall'articolo 10 del disegno di legge n. S2111 recante "*Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)*" instaura un legame tra la riscossione del canone RAI e il pagamento del servizio di erogazione dell'elettricità.

L'Autorità valuta positivamente la circostanza che tale previsione sia mossa dall'intento di ridurre l'area di evasione dagli obblighi contributivi e, al contempo, di ridurre il canone individuale. Al riguardo, si rileva l'opportunità di fare in modo che tale norma sia accompagnata da adeguate

garanzie informative in favore degli utenti finali. Le modalità di fatturazione dei servizi di erogazione dell'energia, infatti, possono risultare di difficile lettura per i consumatori finali in virtù dell'attuale livello di complessità del settore. In tale contesto, l'introduzione del pagamento del canone all'interno della fattura energetica non dovrebbe compromettere la possibilità per il consumatore finale di comprendere chiaramente qual è il prezzo pagato per i servizi di fornitura elettrica, in modo tale da poter avere piena consapevolezza dei propri consumi e poter operare una comparazione tra gli operatori energetici. Tale garanzia di trasparenza risulta ancor più rilevante in vista della conclusione del regime di maggior tutela per la fornitura dell'energia elettrica nei prossimi anni.

Si rileva, inoltre, che la disposizione su richiamata produce i propri effetti in una fase in cui si avvicina la scadenza della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo a RAI, il 6 maggio 2016¹, e si affianca alla connessa riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, con il disegno di legge n. 1880, e alla futura approvazione del nuovo Contratto di Servizio RAI. Su tali aspetti, l'Autorità ritiene utile rappresentare alcune osservazioni in merito.

Il riordino della normativa in materia di servizio pubblico radiotelevisivo si pone in un quadro del settore televisivo strutturalmente mutato rispetto al passato, caratterizzato dal significativo ampliamento della capacità trasmissiva e delle modalità utilizzate per la diffusione di contenuti audiovisivi. Ciò ha reso possibile lo sviluppo di un'offerta commerciale sempre più ampia e variegata e pone l'esigenza di riflettere sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo, dei suoi obiettivi e del suo rapporto con la concorrenza nei mercati televisivi.

Dal punto di vista dello stato tecnologico del settore, si deve osservare che l'Italia, pur scontando la storica assenza delle reti televisive "via cavo", ha oggi moderne reti televisive digitali terrestri e satellitari e si accinge a sperimentare l'introduzione di mature declinazioni di servizi di *internet tv*. Tale evoluzione, tuttavia, non ha modificato radicalmente l'elevato grado di concentrazione dell'*audience* televisiva e, di conseguenza, le posizioni nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

L'Autorità ritiene che l'introduzione di una nuova normativa di riassetto del sistema radiotelevisivo nazionale rappresenti per l'Italia un'opportunità per contribuire al processo di apertura dei mercati dei *media* al gioco della concorrenza, garantendo, al contempo, il rispetto del pluralismo dell'informazione e degli altri obiettivi di servizio pubblico.

¹ Cfr. decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici".

Tutto ciò può essere raggiunto attraverso la riqualificazione della missione di servizio pubblico radiotelevisivo e mediante il riconoscimento di una maggiore indipendenza e autonomia gestionale della RAI, anche attraverso un assetto societario ed organizzativo moderno fondato su regole di funzionamento societario che consentano di garantire l'efficienza ed assicurare l'effettività del finanziamento pubblico.

La fisionomia del servizio pubblico radiotelevisivo delineata in Italia vede la RAI alla stregua di un soggetto ibrido che coniuga obiettivi pubblicitari e commerciali con tipologie di finanziamento sia pubbliche sia rivenienti da attività commerciali.

L'adozione in Italia di un modello di finanziamento "misto" per la fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo non rappresenta un'eccezione nel panorama europeo, ma il peso relativo delle risorse derivanti dalla pubblicità per la RAI è storicamente più elevato rispetto agli operatori analoghi dei maggiori Paesi europei. A ciò si affianca la persistenza di un elevato grado di concentrazione del mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, che vede tutt'oggi destinare una quota estremamente elevata delle risorse economiche, circa il 70%, ai primi due operatori.

Al fine di garantire l'assenza di distorsioni nel funzionamento dei mercati, occorre assicurare che le risorse destinate al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo non pregiudichino l'esistenza di una concorrenza effettiva nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo, che in Italia presenta tuttora un elevato grado di concentrazione. Se, da un lato, il servizio pubblico può essere anche essere finanziato – con opportuni limiti e garanzie – da una combinazione di risorse pubbliche e proventi commerciali, dall'altro lato occorre certamente evitare che le risorse pubbliche siano utilizzate per il finanziamento di attività commerciali, situazione che determinerebbe un'evidente distorsione concorrenziale.

In questo contesto, l'Autorità ritiene auspicabile che si assicuri una separazione tra attività di servizio pubblico e attività commerciali della RAI attraverso forme di separazione più incisive della separazione contabile². Peraltro, anche la Corte dei Conti ha rilevato come *“il modello della contabilità stessa, sicuramente valido per evidenziare finanziamenti pubblici superiori al costo complessivo sostenuto dalla concessionaria per lo svolgimento del servizio pubblico, non possa essere assunto quale strumento unico ed esclusivo per determinare la misura del canone radiotelevisivo; ciò in quanto alcuni valori in essa contenuti provengono da procedure basate*

² Cfr. Audizione del Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al Senato della Repubblica, VIII Commissione – *Lavori pubblici, comunicazioni*. Disegno di legge n. 1880 e connessi sulla riforma della RAI

sull'applicazione di parametri numerici e sull'ipotetica applicazione di vincoli normativi previsti per la generalità degli operatori di settore"³.

Al contempo, un'effettiva separazione tra l'ambito di servizio pubblico e quello commerciale richiede una definizione puntuale degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo stesso, al fine di evitare che un'eccessiva ampiezza dell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo comporti l'assoggettamento ad una disciplina particolare anche di quei servizi televisivi che non si identificano negli obiettivi di servizio pubblico e che possono essere svolti in un regime di concorrenza. E' evidente, a tal proposito, la rilevanza della definizione e dell'approvazione del contratto di servizio RAI, atteso che l'attuale regime di *prorogatio* impedisce di adattare gli obiettivi di servizio pubblico e le risorse pubbliche ad esso destinate alla repentina evoluzione del settore.

L'Autorità, pertanto, ritiene necessario rimarcare l'importanza di un riordino del servizio pubblico radiotelevisivo che assicuri e promuova la concorrenza dei mercati televisivi e, al contempo, garantisca il rispetto del pluralismo dell'informazione e delle altre finalità di servizio pubblico.

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella



³ Cit. Corte dei Conti, Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per l'esercizio 2013, p. 212.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

h